



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391
E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020

COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 25/10/2019

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

DISPOSIZIONI IN CASO DI ALLERTA METEO

In relazione alle disposizioni precedentemente pubblicate, si comunica che il Comune di Celle Ligure ha precisato che in relazione all'utilizzo del Centro Sportivo "Olmo/Ferro", nell'ambito delle procedure legate alla proclamazione dello stato di allerta, il Comune di Celle Ligure NON prevede in automatico (in caso di proclamazione di ALLERTA ARANCIONE) la chiusura degli impianti sportivi. Pertanto il predetto impianto non è da considerarsi tra quelli indicati nell'elenco pubblicato nelle disposizioni della gestione dell'allerta meteo.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONI "A" – "D"

Si comunica che l'ultima giornata dei campionati in epigrafe sarà disputata in data **03 maggio 2020** anziché 13 maggio come erroneamente riportato sui calendari pubblicati.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

ORARIO UFFICI

Per la stagione sportiva 2019/2020, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:

LUNEDI'	dalle	10.00	alle	13.00	e dalle	14.00	alle	16.00
MARTEDI'	Chiuso				dalle	14.00	alle	16.00
MERCOLEDI'	dalle	10.00	alle	13.00	e dalle	14.00	alle	18.00
GIOVEDI'	Chiuso				dalle	14.00	alle	18.00
VENERDI'	dalle	10.00	alle	13.00	e dalle	14.00	alle	18.00
SABATO - DOMENICA - E/O GIORNI FESTIVI					Chiuso			

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA

UFFICIO	E-MAIL	TELEFONO	FAX
Delegato Provinciale/Segreteria	dplnd.savona@figc.it	019 8387526	019 854391
PEC	dplnd.savona@pec.it	019 8387526	019 854391
Ufficio Tesseramento	del.savona@lnd.it	019 8387526	019 854391
Giudice Sportivo	del.savona.giudice@lnd.it	019 8387526	019 854391
Campi e Programmazione Gare	dpsavona.campisportivi@lnd.it	019 8387526	019 854391
Settore Giovanile e Scolastico	del.savona.sgs@lnd.it	019 8387526	019 854391
Calcio a "5" Savona	del.savona.calcioacinq@lnd.it	019 8387526	019 854391
Ufficio Tornei	del.savona.tornei@lnd.it	019 8387526	019 854391

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : SAVONA

Qualora 30 minuti prima dell'orario di inizio della gara non fosse ancora presente l'arbitro designato, il Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio **PRONTO A.I.A.** segnalandone l'assenza al numero : **324 8907049**
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara.

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : ALBENGA

Qualora 30 minuti prima dell'orario di inizio della gara non fosse ancora presente l'arbitro designato, il Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio **PRONTO A.I.A.** segnalandone l'assenza al numero : **339 7111201**
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara.

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI : IMPERIA

Qualora 30 minuti prima dell'orario di inizio della gara non fosse ancora presente l'arbitro designato, il Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio **PRONTO A.I.A.** segnalandone l'assenza al numero : **329 2590100**
ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

RECUPERI GARE

J4 – JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 2° LIVELLO

La gara: QUILIANO&VALLEGGIA – VILLANOVESE ASD, sospesa dall'arbitro al 5' minuto del 1° tempo (vedi sentenza del Giudice Sportivo) in data 19/10/2019, verrà proseguita/disputata:

DATA: 06/11/2019 – ORE 19.00 – IMPIANTO: "ANDREA PICASSO" – LOCALITA': QUILIANO.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

CS – CORTE SPORTIVA D'APPELLO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LIGURIA, Primo Collegio, composta dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA (Giudici a latere). Reclamo proposto da ATHLETIC CLUB LIBERI avverso sentenza del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 17 del 10 ottobre 2019. Udienza del 24 ottobre 2019.

La società Athletic Club Liberi ha impugnato due squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti dei tesserati Stefano CAGLIANI e Matteo DODERO, rispettivamente per quattro e tre gare.

La pronuncia del Giudice Sportivo è stata pubblicata in data 10 ottobre 2019, con C.U. n. 17 in pari data.

In data 14 ottobre 2019, la società Athletic Club Liberi ha fatto pervenire preannuncio di reclamo con contestuale richiesta degli atti, che sono stati trasmessi in copia alla reclamante il 16 ottobre 2019.

Il reclamo, corredato dei relativi motivi, è stato successivamente proposto a mezzo difensore entro il termine di cinque giorni rispetto alla ricezione degli atti, così come previsto dall'art. 76 co. 5 C.G.S..

Peraltro, ai sensi del nuovo art. 76 co. 2 C.G.S., il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo [...] presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Inoltre, stando al disposto dell'art. 44 co. 6 C.G.S. *tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; cioè previsti a pena di decadenza.*

Come si è detto, nonostante il C.U. contenente la pronuncia impugnata fosse stato pubblicato il 10 ottobre 2019, l'Athletic Club Liberi ha fatto pervenire il preannuncio solo dopo quattro giorni rispetto alla pubblicazione delle decisioni, ragione per cui tale adempimento deve ritenersi essere stato espletato oltre il termine previsto dall'art. 76 co. 2 C.G.S. e, conseguentemente, deve essere considerato tardivo.

Essendo, lo si ripete, il termine di cui sopra previsto a pena di decadenza, Questa Corte non può che dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto, per tardività del preannuncio di cui all'art. 76 co. 2 C.G.S..



Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Athletic Club Liberi avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Regionale pubblicati con C.U. n. 17 del 10 ottobre 2019.

Ordina l'incameramento della tassa.

CS – CORTE SPORTIVA D'APPELLO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LIGURIA, Primo Collegio, composta dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA (Giudici a latere). Reclamo proposto da VIA DELL'ACCIAIO avverso sentenza del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 18 del 17 ottobre 2019. Udiienza del 24 ottobre 2019.

La società Via dell'Acciaio ha impugnato una squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del tesserato Filippo FALSINI, per tre gare.

La pronuncia del Giudice Sportivo è stata pubblicata in data 17 ottobre 2019, con C.U. n. 18 in pari data.

Il reclamo è stato inviato a mezzo raccomandata a/r in data 21 ottobre u.s. senza che lo stesso sia stato preceduto da alcun preannuncio.

Peraltro, ai sensi del nuovo art. 76 co. 2 C.G.S., il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo [...] presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Inoltre, stando al disposto dell'art. 44 co. 6 C.G.S. tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; cioè previsti a pena di decadenza.

Come si è detto, avverso la pronuncia pubblicata il 17 ottobre u.s. la società Via dell'Acciaio non ha fatto pervenire alcun preannuncio di reclamo, così come previsto dall'art. 76 co. 2 C.G.S., limitandosi a depositare il reclamo con i relativi motivi.

Essendo l'adempimento di cui sopra previsto a pena di decadenza, Questa Corte non può che dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto, per mancanza del preannuncio di cui all'art. 76 co. 2 C.G.S..

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Via dell'Acciaio avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Regionale pubblicati con C.U. n. 18 del 17 ottobre 2019.

Ordina l'incameramento della tassa.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 25/10/2019.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece



LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it